



COMUNICATO STAMPA n. 41/26

Lussemburgo, 19 marzo 2026

Sentenze della Corte nelle cause riunite da C-171/24 P a C-177/24 P | EVH e a./Commissione, nonché nelle cause riunite C-178/24 P e 179/24 P | Mainova e a./Commissione

La Corte di giustizia conferma, come in precedenza il Tribunale, l'approvazione, da parte della Commissione, dell'acquisizione delle attività di distribuzione e di commercio al dettaglio di energia nonché di alcuni impianti di produzione della innogy da parte della E.ON

Nel marzo 2018 le aziende energetiche tedesche RWE ed E.ON, che operano in diversi paesi europei, hanno annunciato di voler procedere a un complesso scambio di attivi attraverso tre operazioni di concentrazione.

Con la prima operazione, la RWE intendeva acquisire il controllo esclusivo o il controllo congiunto di taluni impianti di produzione della E.ON. La seconda operazione consisteva nell'acquisizione, da parte della E.ON, del controllo esclusivo delle attività di distribuzione e di commercio al dettaglio di energia, nonché di taluni impianti di produzione della innogy, una società figlia della RWE. Quanto alla terza operazione, essa prevedeva l'acquisizione da parte della RWE del 16,67% delle quote della E.ON.

La prima e la seconda operazione di concentrazione sono state assoggettate a un controllo e autorizzate da parte della Commissione europea ¹, mentre la terza operazione di concentrazione è stata controllata e autorizzata dall'Autorità federale tedesca garante della concorrenza.

Undici aziende municipali tedesche hanno impugnato le due decisioni di approvazione della Commissione dinanzi al Tribunale dell'Unione europea.

Con sentenze del 17 maggio 2023 il Tribunale ha respinto, alcuni nel merito, altri per irricevibilità ², i ricorsi proposti contro l'approvazione della prima operazione (acquisizione di impianti di produzione della E.ON da parte della RWE). Il Tribunale ha sottolineato che uno scambio di attivi tra imprese indipendenti non costituiva un'«unica concentrazione». Inoltre, esso ha constatato che la Commissione non era incorsa in errori manifesti nella valutazione della compatibilità di tale prima concentrazione con il diritto della concorrenza dell'Unione.

Successivamente, con sentenze del 20 dicembre 2023, il Tribunale ha respinto i ricorsi proposti dalle aziende municipali contro l'approvazione della seconda operazione (l'acquisizione delle attività di distribuzione e di commercio al dettaglio di energia nonché di taluni impianti di produzione della innogy da parte della E.ON) ³. Esso ha nuovamente confermato che uno scambio di attivi tra imprese indipendenti non costituiva un'«unica concentrazione». Inoltre, la Commissione non era incorsa in errori manifesti nemmeno nella valutazione della compatibilità di tale seconda concentrazione con il diritto della concorrenza dell'Unione.

Nove delle undici aziende municipali hanno impugnato le sentenze del Tribunale del 17 maggio e del 20 dicembre 2023 ⁴ dinanzi alla Corte di giustizia.

Con sentenze del 26 giugno 2025, la Corte ha in definitiva confermato, come il Tribunale, l'approvazione da parte della Commissione della prima operazione (acquisto di impianti di produzione della E.ON da parte della RWE) ⁵.

Con le sue sentenze in data odierna, la Corte respinge le impugnazioni proposte contro le sentenze del Tribunale del 20 dicembre 2023 relative all'approvazione, da parte della Commissione, della seconda operazione (l'acquisizione delle attività di distribuzione e di commercio al dettaglio di energia nonché di alcuni impianti di produzione della innogy da parte della E.ON) e conferma quindi anch'essa, come il Tribunale, tale approvazione.

La Corte conferma, in particolare, che le tre operazioni nel loro insieme non costituiscono un'«unica concentrazione». Infatti, non si tratta di più transazioni intermedie effettuate al fine di ottenere il controllo di una o più imprese da parte della stessa impresa o delle stesse imprese.

Azienda municipale	Ricorsi dinanzi al Tribunale riguardanti la prima operazione di concentrazione	Impugnazioni dinanzi alla Corte delle sentenze del Tribunale relative alla prima operazione di concentrazione	Ricorsi dinanzi al Tribunale riguardanti la seconda operazione di concentrazione	Impugnazioni dinanzi alla Corte delle sentenze del Tribunale relative alla seconda operazione di concentrazione
EVH	T-312/20	C-464/23 P	T-53/21	C-171/24 P
Stadtwerke Leipzig	T-313/20	C-465/23 P	T-55/21	C-172/24 P
Stadtwerke Hameln Weserbergland	T-314/20	C-466/23 P	T-58/21	C-174/24 P
TEAG	T-315/20	C-467/23 P	T-56/21	C-173/24 P
Naturstrom	T-316/20	--	T-60/21	--
EnergieVerbund Dresden	T-317/20	C-468/23 P	T-61/21	C-176/24 P
eins energie in sachsen	T-318/20	C-469/23 P	T-59/21	C-175/24 P
GGEW	T-319/20	C-470/23 P	T-62/21	C-177/24 P
Mainova	T-320/20	C-484/23 P	T-64/21	C-178/24 P
enercity	T-321/20	C-485/23 P	T-65/21	C-179/24 P

Stadtwerke Frankfurt am Main	T-322/20	--	T-63/21	--
---------------------------------	----------	----	---------	----

IMPORTANTE: Avverso le sentenze o ordinanze del Tribunale può essere presentata impugnazione alla Corte di giustizia, limitatamente alle questioni di diritto. In linea di principio, l'impugnazione non ha effetti sospensivi. Se essa è ricevibile e fondata, la Corte annulla la decisione del Tribunale. Nel caso in cui la causa sia matura per essere decisa, la Corte stessa può pronunciarsi definitivamente sulla controversia. In caso contrario, essa rinvia la causa al Tribunale, che è vincolato alla decisione resa dalla Corte in sede d'impugnazione.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il testo integrale e, se del caso, la sintesi delle sentenze (da [C-171/24 P](#) a [C-177/24 P](#) nonché [C-178/24 P](#) e [179/24 P](#)) sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



¹ Decisione C(2019) 1711 final della Commissione, del 26 febbraio 2019, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con l'accordo SEE (caso M.8871 – RWE/E.ON Assets) e decisione C(2019) 6530 final della Commissione, del 17 settembre 2019, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell'accordo SEE (caso M.8870 – E.ON/Innogy) (v. inoltre i comunicati stampa della Commissione [IP/19/1432](#) e [IP/19/5582](#)).

² Sentenze del Tribunale del 17 maggio 2023, EVH/Commissione, [T-312/20](#), Stadtwerke Leipzig/Commissione, [T-313/20](#), Stadtwerke Hameln Weserbergland/Commissione, [T-314/20](#), TEAG/Commissione, [T-315/20](#), Naturstrom/Commissione, [T-316/20](#), EnergieVerbund Dresden/Commissione, [T-317/20](#), eins energie in sachsen/Commissione, [T-318/20](#), GGEW/Commissione, [T-319/20](#), Mainova/Commissione, [T-320/20](#), enercity/Commissione, [T-321/20](#) e Stadtwerke Frankfurt am Main/Commissione, [T-322/20](#) (v. anche i comunicati stampa [n. 81/23](#) e [n. 82/23](#)).

³ Sentenze del Tribunale del 20 dicembre 2023, EVH/Commissione, [T-53/21](#), Stadtwerke Leipzig/Commissione, [T-55/21](#), TEAG/Commissione, [T-56/21](#), Stadtwerke Hameln Weserbergland/Commissione, [T-58/21](#), eins energie in sachsen/Commissione, [T-59/21](#), Naturstrom/Commissione, [T-60/21](#), EnergieVerbund Dresden/Commissione, [T-61/21](#), GGEW/Commissione, [T-62/21](#), Stadtwerke Frankfurt am Main/Commissione, [T-63/21](#), Mainova/Commissione, [T-64/21](#), ed enercity/Commissione, [T-65/21](#) (v. anche il comunicato stampa [n. 197/23](#)).

⁴ V. la tabella sopra riportata.

⁵ Sentenze della Corte del 26 giugno 2025 nelle cause riunite EVH e a./Commissione, [C-464/23 P](#), [C-465/23 P](#), [C-467/23 P](#), [C-468/23 P](#) e [C-470/23 P](#), nonché nelle cause Stadtwerke Hameln Weserbergland/Commissione, [C-466/23 P](#), eins energie in sachsen/Commissione, [C-469/23 P](#), Mainova/Commissione, [C-484/23 P](#), ed enercity/Commissione, [C-484/23 P](#) (v. anche il comunicato stampa [n. 77/25](#)).